

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (IX) - INDUSTRIA (X)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione):	
Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903)	1
PRESIDENTE	1, 4, 5, 7, 8, 12
CAGNASSO, <i>Relatore per la X Commissione</i>	1, 6
FRANZO, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	4, 6
OLIVERO	5, 7, 10
FASCETTI	5, 10
MANUEL GISMONDI	6, 7
DRIUSSI	6
GORINI	7
SANSONE	8, 9, 11
GIOVANNINI	8
BOTTAI	8, 11
MENOTTI	8
DE VITA	8
BONOMI	9
MARABINI	10
MONTERISI	11
CREMASCHI OLINDO	11

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ».

Come è noto, per questo disegno di legge è stato richiesto il parere della I Commissione interni che lo esprimerà, a quanto mi risulta, stamattina stessa. Penso, perciò, che in attesa che giunga il parere della I Commissione, possiamo cominciare la nostra discussione la quale, probabilmente, non si esaurirà in questa sola seduta.

Invito, pertanto, l'onorevole Cagnasso, relatore per la X Commissione, a riferire.

CAGNASSO, *Relatore per la X Commissione*. Onorevoli colleghi! Il decreto 21 agosto 1937, n. 1982, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 611, regola attualmente i mercati ortoflorofrutticoli all'ingrosso.

Anteriormente a questa legge, tutta la materia dei mercati ortofrutticoli urbani e dei loro vari problemi di polizia, di igiene e di economia era affidata alla competenza delle autorità locali, che risolvevano le varie questioni con provvedimenti occasionali, spesso, da un luogo all'altro, in contraddizione fra loro. Non era infrequente il caso che i regolamenti, basati su principi economici irrazionali, raggiungessero effetti opposti a quelli per cui erano stati emanati, alimentando le critiche dei produttori e dei consumatori.

La seduta comincia alle 9,20.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Olivero sostituisce, nell'a X Commissione, il deputato Novella per la discussione del disegno di legge n. 2903.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

La legge del 1938 intendeva dare un assetto uniforme alla materia; e le sue norme stabiliscono che i pubblici mercati per la compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrustrutticoli sono posti sotto la diretta sorveglianza dei comuni i quali devono provvedere direttamente alla vigilanza igienico-sanitaria, ai servizi di polizia e ai servizi di direzione del mercato.

La legge del 1938 cercò anche di unificare le norme regolamentari interne dei mercati riguardanti l'organizzazione dei servizi e la disciplina delle attività economiche che in essi si svolgono.

A tale scopo stabiliva che ogni mercato fosse disciplinato da un regolamento dell'Autorità comunale in conformità dei principi generali contenuti nella legge (articolo 10) e disponeva affinché i regolamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento venissero resi conformi entro il termine di sei mesi (articolo 14).

In effetti non si può disconoscere che la legge ha contribuito ad assicurare ai mercati all'ingrosso ortofrustrutticoli una certa uniformità di struttura, imponendo anche la istituzione di alcuni organi essenziali, quali le commissioni di mercato, con funzioni consultive generali e speciali, e il direttore del mercato, di nomina comunale, al quale sono affidati compiti esecutivi e di vigilanza. Essa ha però ben presto rivelato gravi difetti sotto il profilo delle esigenze generali del movimento commerciale e della economicità dei relativi servizi.

Si è rivelata infatti indispensabile una più netta formulazione legislativa dei principi di libertà economica, al fine di contenere, da un lato, le eccessive ingerenze della pubblica amministrazione nella gestione dei mercati pubblici, ingerenze più di sovente ispirate a scopi meramente fiscali che non alle esigenze dell'approvvigionamento dei centri urbani, e, dall'altro, di assicurare il più libero svolgimento all'attività degli operatori, onde il recinto del mercato pubblico non si trasformi in una cinta protezionistica a favore di determinati interessi e meno ancora in una bandita di caccia al servizio di pochi speculatori privilegiati.

In realtà, sussistevano — e tuttora sussistono — vincoli specifici alla libertà del traffico delle merci ortofrustrutticole, ispirati a inesatte concezioni sociali, per le quali qualche comune si ritiene titolare di un vero e proprio diritto di monopolio relativamente alle trattazioni all'ingrosso in materia di frutta e verdura, per cui pone un divieto alle aziende

private di ricevere e vendere tali merci fuori dei recinti del mercato stesso.

Nel 1946 il Ministero dell'industria e del commercio, d'accordo con il Ministero dell'interno, con quello dell'agricoltura e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, nell'intento di svolgere un'azione atta « a portare i prezzi dei prodotti di prima necessità ad un livello più corrispondente alla effettiva situazione produttiva, in modo da accrescere i salari reali dei lavoratori », emanava disposizioni intese ad accreditare interpretazioni più liberali delle facoltà comunali di gestione dei mercati all'ingrosso ortofrustrutticoli.

In particolare, con la circolare del 1° agosto 1946, i prefetti erano invitati a dare disposizioni alle Amministrazioni comunali perché « non solo si astenessero dall'impedire che i produttori e i commercianti all'ingrosso vendano nei loro depositi ai dettaglianti ed altri acquirenti, ma incoraggiassero ogni iniziativa del genere che permetta di far affluire al consumo la maggior possibile quantità di derrate ».

È pure noto che il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 febbraio 1948, tenute presenti le norme della legge 15 ottobre 1925, n. 2578, sulle cosiddette « municipalizzazioni » che concedono ai comuni un diritto di esclusiva nell'impianto e nell'esercizio dei mercati pubblici all'ingrosso, esprimeva l'avviso che tale diritto doveva intendersi nel senso che altri non possano nella stessa circoscrizione impiantare e gestire mercati in concorrenza al comune.

« Conseguentemente — deduceva l'Alto Consesso — le facoltà riconosciute ai comuni dalla predetta legge sulle municipalizzazioni, dalla legge comunale e provinciale, e dalla stessa legge 11 aprile 1938, n. 611, sulla disciplina dei mercati ortofrustrutticoli, hanno limiti ben definiti nella organizzazione interna dei mercati all'ingrosso e della vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stessi e non legittimano in nessun modo un intervento dell'autorità comunale intesa a limitare il libero esercizio di una lecita attività professionale che ha a proprio presidio principi e norme del diritto comune ».

Da qui l'obbligo per i comuni — ribadito da una circolare 11 aprile 1948 della Presidenza del Consiglio — di modificare i regolamenti di mercato incompatibili con questa situazione.

Ciononostante troviamo ancora in alcuni regolamenti di mercati all'ingrosso ortofrustrutticoli — anche in centri urbani di grande importanza — norme obbligatorie in aperto contrasto con i suddetti principi, come per esempio il divieto della riesportazione delle merci

invendute sul mercato all'ingrosso e il divieto per i produttori e per i grossisti di gestire magazzini fuori del recinto del mercato comunale. Ne è esempio il regolamento dei mercati generali ortofrutticoli di Roma approvato il 9 marzo 1934 (deliberazione n. 1176). È opportuno precisare che tale regolamento, oltre a vietare l'esercizio di vendite all'ingrosso fuori dei recinti del mercato, impedisce anche la spedizione della merce entrata nel mercato che per avventura risultasse esuberante alle necessità del mercato medesimo.

Il risultato di queste disposizioni, che fu a suo tempo esplicitamente denunciato, è la comune e costante persuasione, da parte di produttori agricoli e commercianti di tutte le parti d'Italia, della assoluta mancanza di convenienza di sviluppare il traffico col mercato di Roma, il quale perciò riceve di norma solo i quantitativi che non sono collocabili sugli altri mercati di consumo.

Per riparare a tali inconvenienti, il disegno di legge in esame stabilisce (articoli 22, 23 e 25) che d'ora in avanti i regolamenti di mercato non potranno far divieto, a coloro che non ritengano conveniente la vendita, di ritirare le derrate immesse sul mercato; né potranno imporre per tale ritiro alcun corrispettivo.

Dai regolamenti saranno pure eliminate le norme che facciano obbligo agli operatori economici di sottostare a servizi obbligati di cassa, o che impongano interferenze eccessive ed arbitrarie da parte degli uffici dei mercati nell'attività o addirittura nella contabilità delle aziende.

Sempre nella linea di questa tendenza ad assicurare maggiore libertà alla circolazione dei prodotti ortofrutticoli, possiamo menzionare la facoltà concessa dall'articolo 25 ai produttori e ai commercianti di effettuare vendite anche fuori del recinto del mercato, sempreché il prefetto conceda apposita licenza.

Tale disposizione, nel venire incontro alle generali e prolungate istanze delle categorie produttrici e commerciali, dovrà recare sensibili vantaggi, sia nel senso della specializzazione degli operatori, sia in quello della riduzione dei costi e dei prezzi.

Questa facoltà delle vendite fuori dei recinti dei mercati è peraltro concessa solo a singoli produttori o grossisti e non darà luogo alla formazione di altri mercati essendo vietato che in uno stesso locale esercitino la vendita più produttori e più commercianti (articolo 25).

Riguardo ai principi generali ispiratori della nuova legge occorre anche menzionare che essa, contrariamente alla legge 1938, limita la sua efficacia ai soli prodotti orto-

frutticoli, escludendo così i prodotti floricoli. Si va infatti facendo strada l'idea che i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli abbiano una fisionomia tecnico-giuridica diversa, e quindi esigenze legislative diverse, rispetto ai mercati all'ingrosso dei fiori.

Il decreto fornisce poi la possibilità di istituire mercati all'ingrosso anche alle camere di commercio, le quali — come è noto — esprimono nel piano tecnico la sintesi delle attività agricole commerciali e industriali della provincia e non potrebbero ulteriormente rimanere escluse da questa facoltà, analoga del resto a quella che ha ispirato il ripristino delle Borse merci.

Circa il funzionamento interno dei mercati, la nuova legge opportunamente non entra in profondità e la materia regolamentare viene affidata nel disegno di legge alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio di concerto col Ministero dell'interno e quello dell'agricoltura e foreste, mediante la norma che prevede uno schema-tipo di regolamento al quale dovranno conformarsi i singoli regolamenti (articolo 12).

Pertanto il disegno di legge non menziona più in modo diretto nessuna delle materie che erano elencate nella vecchia legge come di competenza della commissione di mercato, e cioè: la determinazione dei requisiti che debbono possedere gli operatori per essere ammessi a svolgere attività sul mercato; il controllo sulla attività degli operatori; la fissazione dell'ammontare delle cauzioni che i commissionari debbono prestare, e la determinazione della percentuale massima di provvigione loro spettante nelle vendite; la disciplina delle operazioni di compra-vendita, l'accertamento dei prezzi praticati nel mercato, la fissazione delle modalità di contrattazione e delle condizioni generali di pagamento; l'organizzazione del servizio di informazione e statistica; la fissazione delle norme che garantiscono il regolare approvvigionamento del mercato; l'orario di apertura e di chiusura del mercato; i requisiti qualitativi che debbono presentare i prodotti per essere ammessi alla vendita; la determinazione della quantità minima di prodotti che deve formare oggetto di ciascuna operazione di compravendita; la fissazione delle norme relative alla spedizione dei prodotti; la fissazione delle tariffe per i servizi di facchinaggio e pesatura, e altre materie relative alla organizzazione del mercato e così via.

Tutte queste materie obbligatorie formeranno oggetto dei regolamenti interni di ciascun mercato.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Stabiliti i concetti informatori del disegno di legge, occorre dire che esso presenta anche aspetti assai delicati e di dubbia utilità per quanto concerne alcune innovazioni che vorrebbero anch'esse ispirarsi a principi di libertà economica, ma che in realtà sono in contrasto con le esigenze di un più ordinato funzionamento del mercato.

La principale questione riguarda (articolo 17) l'ammissione del pubblico agli acquisti sul mercato all'ingrosso.

Gli inconvenienti prospettati a tale riguardo sono: l'ammissione del pubblico sul mercato generale è fattore di disordine perché una volta ammesso tale principio non è praticamente possibile regolare l'afflusso dei compratori per ore determinate, e ciò per la infiltrazione prematura che inevitabilmente si determina; di conseguenza non è possibile controllare l'accesso di intermediari professionalmente non qualificati o abusivi.

Da ciò: congestionamento di persone e di traffico, evasione di controlli, sfasature e disorientamento delle quotazioni, evasioni fiscali.

Se si tratta in questa materia di indulgere a tendenza di maggior libertà, la questione può essere risolta lasciando una formula analoga a quella della vecchia legge, disponendo cioè che l'apertura del mercato al pubblico (cosa che favorirebbe del resto le sole categorie che meglio possono spendere e cioè, comunità, ristoranti, ecc.) per gli acquisti al minuto abbia una durata di una o due ore in giorni determinati e decorso l'orario del mercato all'ingrosso.

Altre questioni, oggetto di eventuali emendamenti e sommariamente esposte, riguardano:

a) i progetti tecnici relativi all'impianto e ampliamento dei mercati (articolo 3). Su questo argomento si chiede che siano sentiti oltre che gli uffici tecnici dello Stato o della provincia secondo i casi (lavori pubblici, sanità, ispettorato agricoltura e camere di commercio), anche le organizzazioni sindacali interessate.

b) la gestione dei mercati (articolo 4). Sarebbe opportuno che i dettaglianti fossero ammessi a partecipare ai consorzi che eventualmente assumano la gestione dei mercati.

Questa partecipazione sembra tanto più naturale in quanto, oltre le singole categorie operatrici dei produttori e dei grossisti, il progetto ammette anche i consumatori (o meglio gli enti di rappresentanza dei consumatori), mentre non considera i minutanti che pur sono una categoria assai più definita e qualificata che non i consumatori.

c) la composizione della commissione tecnica di mercato (articolo 8). Viene stimato insufficiente un solo rappresentante dei commercianti al dettaglio nella commissione tecnica, la quale su quattordici membri annovera ben sette rappresentanti di enti locali compresi due consumatori, tre produttori, due rappresentanti del mercato all'ingrosso e di esportazione, un commissionario e un solo rappresentante dei venditori al minuto i quali come è noto sono dettaglianti fissi o anche ambulanti.

d) il servizio di accertamento sui mercati del peso e qualità della merce (articolo 15). È stato notato che si potrebbe attuare anche un controllo della merce in uscita dal mercato, e ciò a richiesta degli acquirenti ai quali interessi accertare o verbalizzare il peso e la qualità delle merci acquistate.

e) la figura e le facoltà dei commissari (articolo 18). Dovrebbe essere meglio definita la figura del commissionario. Dovrebbe inoltre essere chiarito che il commerciante in proprio ha anche la facoltà di svolgere attività di commissione.

f) la figura del direttore del mercato e le sue facoltà (articolo 19). Sarebbe forse opportuno chiarire che tutte le deliberazioni del direttore del mercato debbono essere prese normalmente dopo aver sentito il parere della commissione di mercato e solo nei casi urgenti egli potrà agire nello spirito delle disposizioni di regolamento e con l'obbligo di riferirne sollecitamente alla commissione.

PRESIDENTE. Invito ora a riferire l'onorevole Franzo, relatore per la IX Commissione.

FRANZO, *Relatore per la IX Commissione*. L'onorevole Cagnasso ha riferito molto ampiamente su questo disegno di legge. Mi limiterò quindi a segnalare le innovazioni del provvedimento rispetto alla legge vigente.

L'ordinamento attualmente in vigore consiste nel decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1882, convertito in legge nel 1938, e, nella sostanza, esso è presso a poco eguale come impostazione al disegno di legge in esame (in più era contemplata la produzione e la vendita dei fiori). I progetti relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso non potevano essere attuati — e non lo possono tuttora — se non dopo avere ricevuto l'approvazione da parte del Ministero dell'interno, di concerto con gli altri Ministeri interessati. Un altro punto da rilevare è questo: che i pubblici mercati all'ingrosso dovevano essere posti sotto la diretta sorveglianza dei comuni (e qui l'onorevole Cagnasso ha ampiamente illustrato la portata e il valore della innovazione che riconosce

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

alle camere di commercio non solo la rappresentanza economica ma anche la possibilità di apporti finanziari nella costituzione dell'impianto ed ampliamento dei mercati).

In base all'articolo 3 di detta legge, poi, i comuni avevano la facoltà di provvedere direttamente all'impianto dei mercati costituendo delle aziende specializzate, poiché i comuni potevano (e possono) affidare tale compito ad enti costituiti da categorie interessate in questa attività. Per ogni mercato c'era una commissione con il compito principale di dare il proprio parere su tutto quanto concerneva la disciplina economica del mercato. Detta commissione doveva anche essere sentita su ogni specifica materia. Infatti, l'articolo 6 diceva: « Il podestà deve sentire la Commissione circa alcuni pareri... ». Inoltre, c'era l'indicazione delle categorie ammesse a vendere e di quelle ammesse ad effettuare acquisti ed altre ancora ad operare sul mercato stesso. Tutto ciò era disciplinato dagli articoli 7, 8 e 9 della legge attuale che corrispondono agli articoli 16, 17, 18 e 19 del testo che stiamo per esaminare. Ogni mercato doveva essere disciplinato da apposito regolamento in conformità delle norme di cui al decreto stesso e sentito il parere della commissione comunale di mercato. Il testo in esame parla di Ministero dell'industria e commercio di concerto con altri Ministeri e singoli Enti gestori, ma può, eventualmente, subire opportune modifiche. Era nominato un direttore in seguito a pubblico concorso. D'altra parte si fissavano le sanzioni per i trasgressori in questa materia. Vero è che c'è sempre il Codice civile e penale, ma nel testo di legge, cui ho accennato, erano comminate delle sanzioni specifiche contro i trasgressori. In seno al Ministero degli interni era costituita una commissione centrale dei mercati che qui non viene contemplata, con il compito di esaminare le questioni inerenti alle norme di attuazione.

A me pare che sia superflua ogni ulteriore illustrazione, riservandomi di intervenire a suo tempo in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio osservare che l'articolo 28 di questo disegno di legge propone l'abrogazione completa del decreto-legge 21 agosto 1937, convertito successivamente in legge nel 1938. Il che significa che la nuova legge verrà a sostituirsi integralmente a quella precedente. Questo è un punto, secondo me, di grande importanza che va seriamente meditato per quanto riguarda il mercato dei fiori.

OLIVERO. Io credo che ci sia un fatto che abbia valore preclusivo. Tutti i comuni in base alla legge di municipalità hanno oggi — e avranno anche dopo la promulgazione di questa legge — il diritto di gestire i mercati, in quanto il presente disegno di legge non prevede l'abolizione della legge comunale. Bisogna fare attenzione e dare il giusto valore alle cose poiché una circolare, come quella che è stata diramata dal Ministero, non può modificare una legge, tanto è vero che nessun comune ne ha tenuto conto e le commissioni dei mercati e le amministrazioni comunali non hanno inteso rinunciare ad un diritto che viene loro dato dalla legge.

FASCETTI. Rispondendo all'onorevole Olivero, osservo prima di tutto che non mi pare si possa fare una questione di preclusione.

PRESIDENTE. Il termine è inesatto.

FASCETTI. L'onorevole Olivero ha parlato di preclusione non adoperando il termine nel suo giusto significato ma il suo concetto si intende egualmente. Egli afferma, in sostanza: mentre c'è una disciplina alla quale sono sottoposti i comuni e alla quale i comuni non intendono rinunciare, noi, oggi, siamo sul punto di predisporre una nuova disciplina senza tener conto di quella precedente. E siccome — sempre secondo il punto di vista dell'onorevole Olivero — il settore è già regolato in un determinato modo, se ne dovrebbe dedurre la conseguenza di non modificar nulla. Ma è proprio su questo punto che intendo soffermarmi perché, se noi non dovessimo mai cambiare la disciplina di un determinato settore non vi sarebbe progresso alcuno nelle istituzioni speciali; situazioni economiche nuove si presentano alla attenzione del legislatore e noi dobbiamo, pertanto, predisporre gli opportuni strumenti legislativi laddove essi si rivelino necessari.

Fino ad oggi i mercati sono stati disciplinati con la legge del 1937; ad essa noi vogliamo portare una modifica sostanziale e radicale; vogliamo attuare una nuova e più confacente disciplina dei mercati. Vuol dire che per i possibili intralci che dovessero verificarsi in virtù della nuova disciplina si potrebbe predisporre una norma transitoria intesa a colmare gli inconvenienti dovuti al passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Ma non rinunciamo a rettificare una situazione di fatto che non è più rispondente alle esigenze commerciali.

OLIVERO. Evidentemente mi sono spiegato male anche se mi sono astenuto di proposito dall'entrare in merito alla questione.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA). — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Esiste oggi una disposizione della legge sulla municipalità, per cui i comuni hanno il diritto di esercitare il monopolio. Sta di fatto che il diritto c'è ed io non vedo come esso possa essere modificato o addirittura negato.

Per contro, per l'articolo 16 del disegno di legge, esiste la possibilità che i mercati all'ingrosso vengano affidati alle camere di commercio e questo urta contro la legge sulla municipalità. Non solo, ma nel presente disegno di legge noto che questo diritto di municipalità non viene neanche menzionato; onde corriamo il rischio di cadere in gravi contraddizioni.

MANUEL GISMONDI. A proposito di questa questione vorrei aggiungere una breve osservazione a quella fatta dall'onorevole Fascetti. In realtà l'articolo 25 del disegno di legge dispone in maniera non dubbia che « è consentita la compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dei locali dei mercati istituiti ai termini della presente legge ». Perciò, è già operata la deroga alla legge 15 ottobre 1925 sulla municipalità dei pubblici servizi. Si tratta unicamente, per volere essere più precisi, di aggiungere al testo dell'articolo 25, ad esempio, « In deroga al disposto dell'articolo, ecc... ». Che con questo disegno di legge si intenda operare una revoca alla disposizione che concede la privativa ai comuni è cosa ovvia perché è detto nel medesimo testo di legge.

Si tratta di vedere se il concetto sia chiaramente espresso, non altro. La deroga ha luogo con un duplice ordine di disposizioni: quella che invece di mantenere il diritto di privativa ai comuni, lo estende anche alle camere di commercio; e l'altra, secondo cui non viene vietato che abbiano luogo libere contrattazioni all'ingrosso fuori dal mercato come del resto il relatore ha messo in evidenza.

Ma desidero trattare, brevemente, un'altra questione. È stato, cioè, rilevato dal relatore e dall'onorevole Presidente che il presente disegno di legge non contempla i prodotti floricoli. Questo è un punto molto importante perché l'articolo 28 abroga la precedente legislazione in materia disciplinata dal decreto 21 agosto 1937; onde ci sarebbe il rischio che i mercati floricoli rimangano privi di disciplina. E ciò è tanto più grave in quanto proprio per il settore floricolo sono in corso controversie accese ed animate.

CAGNASSO, *Relatore per la X Commissione*. Basterebbe dire che per i fiori continua a vigere la vecchia legge.

Questa discussione preliminare ha sollevato una questione molto importante. A

norma della legge del 1925 i comuni sono autorizzati ad istituire e gestire, anche con diritto di privativa, i mercati ortofrutticoli. Chiede l'onorevole Olivero: quale è la situazione che si verrà a determinare quando sarà approvato il presente disegno di legge che prevede la possibilità di istituire e gestire questi mercati anche da parte delle camere di commercio?

D'altra parte l'articolo 4 dice che l'ente che istituisce il mercato (sia il comune che la camera di commercio) può provvedere direttamente alla gestione dello stesso ovvero affidarlo a consorzi, istituti vari, produttori e commercianti all'ingrosso nel settore ortofrutticolo.

Di conseguenza, il diritto di privativa quanto meno viene ad essere menomato a danno dei comuni.

Effettivamente, bisogna riconoscerlo, è questo un punto fondamentale del disegno di legge che bisogna analizzare con particolare cura ed attenzione.

FRANZO, *Relatore per la IX Commissione*. Ho qui sotto mano il testo del regolamento di un mercato all'ingrosso di una grande città, di cui preferisco tacere, almeno per ora, il nome. È chiaro che si coglie una notevole divergenza (bisognosa quanto meno di chiarimento) tra quello che afferma l'articolo 1 di detto regolamento e lo spirito e la lettera stessa della legge che noi esaminiamo. Il predetto articolo 1 dice, infatti: « In conformità alle disposizioni contenute nel testo unico della legge 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni... il comune esercita in economia e con diritto di privativa il mercato all'ingrosso e al minuto delle derrate alimentari, ecc... ».

Credo perciò sia quanto mai opportuno fare il punto della situazione attuale. Ad esempio: in che posizione rimarranno i mercati attualmente gestiti dai comuni? Continueranno ad essere municipalizzati e la gestione rimarrà come quella attuale oppure essi dovranno inserirsi nella nuova legge?

DRIUSSI. La questione riguardante il diritto di privativa da parte dei comuni è indubbiamente molto importante. Essa è stata ampiamente discussa anche in seno alla Commissione (di cui faceva parte, fra gli altri, l'onorevole Olivero) che era stata nominata a suo tempo dal Ministero per esaminare questo progetto di legge e la posizione dei comuni. La Commissione, allora, si soffermò proprio su questo problema, una cattiva ed errata o non precisa risoluzione del quale avrebbe messo in difficoltà molti comuni,

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

che non hanno gestito fin qui i mercati. Ora, il non accennare nel disegno di legge che stiamo esaminando a questo diritto — diritto, si badi bene, già in atto —, addirittura formulando l'articolo 28 che con questo diritto è in pieno contrasto, a me pare una cosa non del tutto esatta. A mio avviso, l'entrata in vigore di una tal legge apporterebbe un rivoluzionamento anche laddove non si sente neanche il bisogno di modifiche, per cui io credo che, prima di inoltrarci in questo esame, si debba affermare esplicitamente che dette norme hanno valore soltanto per quei mercati che non abbiano saputo realizzare delle migliorie in base al diritto loro derivante dalla legge. Laddove, invece, i comuni hanno saputo bene realizzare i principi voluti dalla legge, la nuova disposizione non dovrebbe avere efficacia, salvo qualche particolare che potrebbe anche esservi, eventualmente, aggiunto.

MANUEL GISMONDI. La modifica introdotta dall'articolo 25, a mio modo di vedere, è questa. Secondo la legge sulla municipalità dei pubblici servizi era detto che il comune che aveva istituito un mercato aveva il diritto di privativa. Questo diritto era stato messo in discussione non già per vedere se esisteva la possibilità di istituire nuovi mercati ma per vedere se, esistendo il diritto di privativa, era possibile esercitare delle operazioni commerciali all'ingrosso fuori dell'ambito del mercato. Questa fu la questione che sorse e di cui il legislatore si dovette occupare. Ora la legge esistente dimostra che questo punto venne disciplinato molto chiaramente e — a mio modo di vedere — non solo per l'avvenire ma anche per il passato, cioè anche in ordine agli esistenti mercati comunali dove è detto che, «salvo l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e di polizia annonaria, è consentita la compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dai locali dei mercati istituiti a termine della presente legge ed è tuttora vietato che nello stesso locale esercitino la vendita più produttori o commercianti».

Quindi, è molto chiaro che fuori dal mercato potranno avvenire contrattazioni all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e questa operazione non costituirà una violazione del diritto di privativa che hanno in atto i comuni.

Secondo il mio modo di vedere, pertanto, detto articolo disciplina la materia tanto in ordine ai mercati in atto esistenti quanto a quelli che verranno istituiti in futuro. Basterebbe, caso mai, aggiungere qualche altra

parola a chiarimento; ad esempio: «anche in ordine ai mercati già esistenti». Ma che lo spirito della disposizione sia questo non ci sono — a me pare — dubbi di sorta.

Rimane la questione dei mercati già esistenti rispetto a quelli che potessero successivamente sorgere.

Se un comune ha la privativa, può o non può sorgere un altro mercato? Io credo che questa questione sia anche essa risolta nel disegno di legge in quanto esso prevede che l'iniziativa di istituire un mercato può essere presa oltreché dal comune anche dalle camere di commercio aggiungendo subito che «quando la Camera di commercio si faccia iniziatrice della istituzione di un mercato il comune ha il diritto di intervenire».

PRESIDENTE. L'onorevole Manuel Gismondi ha posto molto chiaramente due problemi e cioè: 1°) esistono dei mercati che sono stati istituiti per iniziativa dei comuni ed attualmente sono gestiti con diritto di privativa. Può sorgere ivi, ad iniziativa di altri enti — ad esempio, la camera di commercio — un altro mercato all'ingrosso? 2°) trattasi veramente di diritto di privativa allorché è previsto dalla legge stessa che, al di fuori del mercato, sono consentite libere contrattazioni all'ingrosso degli stessi prodotti?

GORINI. Vorrei richiamare l'attenzione delle due Commissioni riunite sul contenuto dell'articolo 27 di questo disegno di legge, il quale dice: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere uniformati alle sue disposizioni e alle disposizioni del suo regolamento l'esercizio dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, nonché i relativi regolamenti».

Ora io credo che, se anche esiste una legislazione precedente, questo articolo 27 elimina in maniera completa qualsiasi dubbio, come pure le eccezioni e gli interrogativi espressi dall'onorevole Olivero.

OLIVERO. Chiedo venia se sono costretto a riprendere la parola ma, a mio avviso, a disposizioni poco chiare corrispondono generalmente fatti altrettanto poco chiari. O noi diciamo esplicitamente in un disegno di legge che le disposizioni riguardanti le derrate alimentari, contenute nella legge municipalizzata, sono abolite, oppure ci metteremo su una strada che porrà i comuni in perenne conflitto con le camere di commercio ed altri enti.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, ancora prima di entrare nel merito, ove noi abolissimo quel capoverso che concerne le derrate alimentari regolate dalla legge di municipalità, intaccheremmo un principio

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

fondamentale quale è quello di intervenire nei servizi di pubblico interesse.

SANSONE. Di fronte alla complessità del problema, proporrei di rinviare la discussione in attesa del parere della I Commissione, ed eventualmente di chiedere alla Presidenza della Camera di discutere il provvedimento unitamente alla I Commissione stessa.

GIOVANNINI. Sono contrario alla tesi dell'onorevole Sansone, perché la questione che qui dibattiamo è di pretta natura economica. La proposta dell'onorevole Sansone è ostruzionistica!

SANSONE. È l'onorevole Bonomi che sta alle spalle di tutto questo, è la Federconsorzi...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giunge in questo momento il parere della I Commissione che è del seguente tenore:

« La I Commissione permanente (Interni), esaminato, nell'ordina seduta, il disegno di legge: « Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli » (2903), ha espresso parere favorevole a condizione che si tengano presenti le seguenti necessità:

a) di modificare la composizione della Commissione di cui all'articolo 8, n. 4 e 7, in quanto le sezioni per l'alimentazione stanno per sopprimersi e non in tutti i comuni vi sono esportazioni;

b) di demandare la nomina del direttore o al comune o alla camera di commercio a seconda che il mercato sia istituito dall'uno o dall'altra.

Ha espresso altresì il voto perché sia chiaramente stabilito che i produttori e le cooperative di produttori abbiano la facoltà — coi dovuti controlli — di immettere direttamente alla vendita al minuto i propri prodotti, e ha sottolineato l'opportunità che con procedimento a parte siano analogamente disciplinate le vendite all'ingrosso del pesce e della carne ».

BOTTAI. Ora che siamo in possesso del parere della prima Commissione, penso che sia il caso di rinviare il seguito della discussione perché si abbia la possibilità di orientarsi circa le riserve e le osservazioni in esso contenute come pure sulla rimanente parte del disegno di legge; tenuto soprattutto conto che la questione è tutta della massima importanza.

Io, ad esempio, sono sindaco di Pontedera, uno dei più importanti mercati ortofrutticoli, dove vi sono interessi colossali, dove tre o quattro persone controllano un giro di centi-

naia e centinaia di milioni. Il problema dei mercati è talmente vasto ed importante da interessare in senso assoluto tutti i cittadini e l'onorevole Giovannini credo con eccessiva superficialità l'ha potuto lanciare alla nostra parte la taccia di ostruzionismo.

SANSONE. Concordo con la proposta dell'onorevole Bottai. Abbiamo il diritto di potere esaminare le osservazioni fatte dalla prima Commissione, tanto più che — come gli onorevoli colleghi avranno osservato — questa si è preoccupata di escludere altri generi, come la carne e il pesce. Perché la stranezza di questo nostro progetto — come sono strane le cose della vita — parla solo di prodotti ortofrutticoli! Penso che quelle riserve fatte dalla prima Commissione sono così importanti che non è possibile non esaminarle con estrema attenzione.

MENOTTI. Riportiamoci un po' alla realtà delle cose e non esageriamo. I due relatori hanno esposto il loro pensiero; si attendeva il parere della prima Commissione, ed ora esso è giunto, sostanzialmente favorevole salvo alcuni suggerimenti che la nostra Commissione avrà il compito di vagliare. Non vedo, pertanto, perché si debba sospendere questa discussione dal momento che tutto procede secondo la normalità. Alcuni colleghi ad un certo punto ci dicono: noi non siamo preparati alla discussione; questo è un altro ragionamento; ma se si tratta di altro dobbiamo riconoscere che non c'è assolutamente nulla in contrario che si oppone al proseguimento della discussione.

DE VITA. Desidero essere informato su alcune cose per essere a posto con la coscienza. Qualcuno ha parlato di interessi che sarebbero nascosti da queste iniziative. L'onorevole Sansone ci usi la cortesia di dire tutte queste cose molto chiaramente. Perché formulare delle accuse così vaghe e generiche che dicono tutto e non dicono niente? Se l'opposizione è convinta che questa legge non serve ad altro che a realizzare interessi particolari e di classe, e di ciò ci convincerà, noi respingeremo senz'altro la legge.

SANSONE. Io non mi sono riferito ad una determinata persona né posso affermare, documenti alla mano, che sia A o B ad avere interesse particolare affinché sia approvato il presente disegno di legge. Siamo noi piuttosto, onorevole De Vita, che chiediamo al Ministro quali sono i nuovi utilizzi che si vogliono realizzare, perché dietro alle camere di commercio c'è soltanto una categoria ben definita di persone e di interessi; il comune invece rappresenta tutto il popolo.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Voi, del resto, avete più di 6 mila comuni nelle mani; perché allora volete dare questo potere dei comuni alle camere di commercio?

Ora io domando: perché si vuol far ciò? Quale giuoco finanziario si deve sostenere? Abbiamo il diritto di saperlo, abbiamo il diritto di avere dei chiarimenti da parte del Governo che ci propone questa legge; abbiamo il dovere di far sapere queste cose alla prima Commissione che forse non ha valutato a fondo la portata delle sue decisioni; onde con una riunione delle tre Commissioni tutta quanta la questione verrebbe messa in una luce diversa.

Signor Presidente, se io avessi delle accuse da formulare, le formulerei con piena coscienza. Dico soltanto all'onorevole De Vita che egli rifletta sulla relazione e vedrà che essa dice molto di più di quanto non possa sembrare a prima vista. Io, infatti, non ho mai visto anticipare del denaro senza un lucro e quando c'è il lucro abbiamo il dovere di essere molto cauti e prudenti.

BONOMI. Non chiedo e non ho chiesto la parola per fatto personale. L'onorevole Sansone ha detto: che cosa ci sarà mai dietro questa legge? Sinceramente io gli rispondo che non lo so e preciso che, per giunta, non sono per nulla soddisfatto delle norme proposte dal Governo per regolare il mercato all'ingrosso. Ma vorrei chiedere all'onorevole Sansone una cosa. È egli soddisfatto del modo come funzionano i mercati ortofrutticoli all'ingrosso in Italia?

SANSONE. Lo dico subito: non sono soddisfatto.

BONOMI. L'onorevole Sansone è stato Alto Commissario aggiunto all'alimentazione e quindi conosce molto bene i problemi dell'alimentazione del Paese. Egli sa, ad esempio, che se andiamo a fare una analisi del prezzo dei prodotti ortofrutticoli dalla produzione al consumo, troviamo un aumento che è non del 10, 15, 20 per cento ma del 100, 200, 300 per cento; vuol dire che c'è qualche anello, qualche passaggio che non funziona, vuol dire che ci sono delle cricche sfruttatrici, vuol dire che qualche cosa deve essere modificata. Questa è una realtà. Prendete ad esempio un grande mercato, il mercato di Roma dove la merce entra e bisogna vendere a qualunque prezzo, come è avvenuto qualche volta, frutta e ortaggi. C'è, insomma, qualche cosa che non va. Perché non eliminarla? Qualcuno dirà: ma che cosa nasconderà questa legge? Io non sono autorizzato e non sono poi nell'intimo dei proponenti per sapere quali segreti possano essere celati dietro questa legge. Qualcuno ha detto:

ma non conterrà qualche cosa che possa domani permettere l'intervento della Federconsorzi? Non so se l'onorevole Sansone si sia tradito, ma egli ha pur detto che la Federconsorzi in questo campo può avere delle benemerienze... (*Interruzione del deputato Cremaschi Olindo*).

Onorevole Cremaschi, ieri, quando abbiamo discusso per due ore proprio nella sede della Federconsorzi e successivamente a Montecitorio, quale è stata una delle proposte concrete fatte? Che la Federconsorzi intervenga in un settore che non è suo, nel settore delle carni. Richiesta, badate bene, che è venuta da tutte le parti. Che cosa significa ciò? Questa Federconsorzi che accettava di intervenire allo scopo di risanare una situazione insostenibile, onorevole Cremaschi, lo ha fatto per guadagnare dei milioni o per fare il proprio dovere in difesa dei produttori?

Onorevole Sansone, lei ha affermato una verità quando ha detto di certe benemerienze e vada a dirlo nel suo collegio elettorale dove la Federconsorzi ha cercato di fare qualche cosa.

Voci. Aversa, Pontecagnano...

BONOMI. Sissignori, Aversa, Pontecagnano, laddove esistono difficoltà maggiori e la nostra opera riesce con gravi difficoltà. Perché la Federconsorzi è andata ad investire 300 milioni di lire?

Voci. Per rimetterci!

BONOMI. Sì, proprio così; per rimetterci!

Perché i privati, queste iniziative, non le possono prendere. Lei sa bene, onorevole Sansone, quel che avviene in provincia di Napoli e di Caserta, lei sa che i produttori ortofrutticoli sono angariati da una *gang* (chiamiamola così); c'è un'associazione di mercanti di campagna che nel mese di febbraio o marzo — non nel mese di settembre o ottobre, quando la frutta è matura — comincia a diventare proprietaria di quella frutta che deve ancora maturare anticipando prima mille lire poi duemila. E questa gente va dicendo: «io ho sessanta contadini, io sono il padrone!». È vero tutto ciò? E quando noi interveniamo perché lo facciamo? Per cercare — e non so se ci riusciamo in tutto — di dire ai coltivatori, ai produttori di frutta: «non indebitatevi con questa gente; rompete quel cerchio, noi siamo qui per aiutarvi». E proprio in questi giorni stiamo esaminando (nel suo collegio, onorevole Sansone!) un sistema di cui ho discusso assieme ad altri, venerdì, a Napoli, per incominciare, con tre o quattro gruppi e non per dare soltanto agli interessati l'assicu-

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

razione che noi compreremo quella frutta; ma per fare anticipazioni e prestiti affinché essi non cadano nelle mani di quelle organizzazioni. Perché, oncrevole Sansone, non basta aiutare a produrre. Se lei non vuol fare soltanto della demagogia facile ma vuole realmente aiutare questa gente, cosa vorrebbe fare che non faccia o voglia fare questa Federconsorzi? Essa deve poter arrivare all'ultimo anello del processo, del passaggio tra produzione e vendita, deve poter essere in grado di legare la produzione al consumo, sia sul piano nazionale che internazionale.

Si dice che dietro questa legge ci stia la Federconsorzi! Al contrario io non sono soddisfatto della legge e mi appresto a presentare emendamenti, perché così come è formulata la legge non ci sembra perfetta. E noi la desideriamo modificare con due intenti precisi: 1°) difendere il produttore cercando di fargli spezzare quel cerchio che lo stritola, quel cerchio che lo obbliga a vendere il frutto del suo lavoro prima ancora che sia maturo; 2°) difendere il consumatore che, eliminato il parassitario intervento di questa cricca di speculatori, può comprare sul mercato i prodotti ad un prezzo meno esoso.

OLIVERO. Sono sorpreso di essere stato l'involontario responsabile (almeno inizialmente) di questa animata discussione. Ricordo bene quanto avvenne in un convegno svoltosi alla presenza del Ministro dell'industria e commercio. I comuni in quella occasione dichiararono il loro aperto dissenso circa la possibilità di partecipare in società con altri enti alla gestione dei mercati. Il comune rappresenta l'interesse di tutti, del consumatore come del produttore e dei commercianti. Del resto, esiste già la possibilità da parte delle categorie commerciali di gestire da loro il mercato. Il comune di Venezia, ad esempio, (in mano alla democrazia cristiana) ha affidato il mercato del pesce all'iniziativa privata. Abbiamo visto e constatato come i commercianti, che a sentire i rappresentanti della maggioranza sarebbero quasi iugulati e sottoposti a chissà quali soprusi, in realtà sanno fare bene i loro affari. L'esperienza ce lo insegna e non sarete certamente voi, sulla base di una teorica libertà, a farci cambiare idea.

Pertanto, ribadisco la mia proposta di sospensiva affinché ognuno di noi possa esaminare ulteriormente e con ponderazione il problema, e decidere in conseguenza.

FASCETTI. Evidentemente è sfuggito all'onorevole Olivero, e forse anche ad altri, che i consorzi che la legge istituisce non sono

formati soltanto da grossi produttori. Questi non vi hanno neppure la maggioranza. L'articolo 65 del disegno di legge, infatti, stabilisce che dei consorzi possono far parte, oltre che i comuni e le camere di commercio, tutti gli altri enti pubblici che possono avervi interesse con riguardo allo scopo per il quale il consorzio stesso è costituito.

Ai colleghi della opposizione deve essere anche sfuggito che il disegno di legge tende a liberalizzare il mercato ortofrutticolo all'interno, sia nell'interesse dei produttori, in quanto questo coincida con l'interesse più generale del paese, sia e soprattutto nell'interesse dei consumatori. Purtroppo attualmente, come ha bene rilevato l'onorevole Bonomi, vi sono, nella catena dei passaggi della merce dal produttore al consumatore, delle maglie che impediscono il regolare afflusso della merce stessa e, quello che più conta, determinano aumenti di prezzo a tutto danno dei consumatori. È per questo che il disegno di legge apporta una maggiore liberalizzazione nel commercio ortofrutticolo, stabilendo in modo chiaro nell'articolo 25 la possibilità di commerciare i prodotti anche al di fuori del recinto del mercato.

MARABINI. Questo, però, è un dato negativo. Infatti in questo modo si evita la concorrenza e non si frenano i prezzi.

FASCETTI. Un'altra disposizione dettata nell'evidente interesse dei consumatori è quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 17 che pone termine ad un inconveniente che oggi tutti lamentano. È noto che attualmente, poiché non possono vendere la merce quando esce dal mercato, i produttori sono costretti a cederla sottocosto a dei bagarini i quali ne fanno elevare il prezzo a tutto danno dei consumatori. L'articolo 17, invece, dà la possibilità agli acquirenti di accedere ai mercati e di comperare la merce invenduta, evitando l'intromettenza dei mediatori speculatori.

Io richiamo perciò gli onorevoli colleghi a un preciso senso di responsabilità. Se il disegno di legge presenterà delle lacune, noi le colmeremo nel corso della discussione degli articoli e apporteremo quelle correzioni che si manifesteranno utili o necessarie, ma non schieriamoci contro il provvedimento in maniera preconcepita. Esso ha lo scopo di giovare alla larga massa dei consumatori: esaminiamolo con questa visione e la maggioranza e il Governo saranno lieti se, attraverso opportune modifiche, la legge potrà essere resa più idonea a questo scopo.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

BOTTAI. Da tutte le parti si riconosce la necessità di moralizzare il mercato ortofrutticolo e di snellire il passaggio delle merci dalla produzione al consumo. È a tutti noto, infatti, che i comuni che gestiscono e dirigono i mercati debbono accanitamente combattere contro i grossi speculatori che, sotto la forma capziosa e ambigua del mediatore e del grossista, accaparrano la merce e, alla fine dell'anno, si trovano ad aver guadagnato decine e centinaia di milioni a tutto danno del piccolo e medio produttore, soprattutto del medio consumatore.

Il disegno di legge vorrebbe moralizzare questa situazione ponendo i mercati ortofrutticoli nelle mani delle camere di commercio, ma è evidente che questo non è l'espediente più opportuno, in quanto — inutile nasconderselo — le camere di commercio sono tutte quante in mano ai grossi commercianti, cioè a quegli stessi speculatori dai quali oggi vogliamo difenderci.

MONTERISI. Io mi meraviglio della opposizione così accanita dell'estrema sinistra a questo disegno di legge. Dovrebbe essere noto a tutti che il monopolio dei comuni ha dato cattiva prova. Tanto è vero che oggi si verifica lo strano fenomeno dei prezzi astronomici, in tutto dispregio dell'abbondanza dei prodotti. Avviene, cioè, che la merce non sia fatta affluire ai mercati, ma addirittura lasciata marcire pur di non fare abbassare i prezzi.

Non è chi non veda l'assurdità di una tale situazione e il danno che essa arreca all'economia nazionale. Io ritengo addirittura che questo disfunzionamento del mercato ortofrutticolo sia una delle cause principali della depressione dell'agricoltura nazionale. Il disegno di legge tende appunto a rimediare a questo stato di cose ed io, ripeto, mi meraviglio moltissimo che l'opposizione sostenga il permanere di una situazione che durante sessant'anni ha danneggiato gravissimamente l'economia del nostro paese.

Anch'io, pertanto, mi associo all'esortazione dell'onorevole Fascetti: studiamo e miglioriamo il disegno di legge, ma non schieriamoci *a priori* contro di esso.

SANSONE. Onorevoli colleghi, io ho trascorso mattinate intere ai mercati di Napoli e di Roma, al tempo in cui ebbi l'onore di reggere il Commissariato dell'alimentazione, ed ho dedicato, allora e successivamente, giornate intere allo studio di questi problemi. Nonostante ciò, però, debbo dichiarare di essere ancora profondamente perplesso e preoccupato di fronte alla gravità della situa-

zione ed è perciò che io mi associo alla richiesta di un rinvio della discussione: non per voler fare dell'ostruzionismo o della opposizione preconcepita, onorevoli colleghi, ma esclusivamente perché i componenti delle due Commissioni abbiano modo di approfondire il problema e di studiarlo con la necessaria ponderazione.

L'onorevole Bonomi ha parlato della funzione che in questo campo dovrebbe essere affidata alla Federconsorzi, ma in proposito debbo esprimere la mia più netta opposizione. Se vogliamo risolvere il problema dobbiamo statizzare completamente i mercati ortofrutticoli stabilendo un dirigismo economico senza mezzi termini. La Federconsorzi evidentemente, con tutte le sue benemeritenze, non può dare nessuna garanzia, per il solo fatto che non è un organismo statale e che pertanto non costituirebbe quel dirigismo che io auspico. Lo stesso onorevole Bonomi ha citato il caso di Napoli: ma, di grazia, in quali mani è la camera di commercio di Napoli, se non nelle mani dei conservieri, di Cirio in modo particolare, che stabilisce i prezzi che gli fanno comodo per tutti i prodotti ortofrutticoli?

L'onorevole Fascetti ha citato l'articolo 17 del disegno di legge; ma perché non ha esteso il suo esame anche all'articolo 18 di fronte al quale tutte le sue osservazioni sarebbero crollate?

Si pensi, per esempio, che a Napoli le mele costano 50 lire al chilo più che altrove, per il solo fatto che l'esistenza di una aliquota di truppe nordamericane nella città aumenta la richiesta di frutta. In altre parole basta un elemento lievissimo come questo per fare aumentare così notevolmente il prezzo della merce. Ciò denota la delicatezza della situazione e la necessità di rinviare il disegno di legge per sottoporlo ad un più profondo esame.

CREMASCHI OLINDO. Io non so davvero come l'onorevole Bonomi possa erigersi a difensore dei coltivatori diretti quando vuole porre i mercati ortofrutticoli nelle mani delle camere di commercio, cioè dei grandi produttori. Non si può negare che le amministrazioni popolari stiano facendo qualche cosa di utile a proposito dei mercati ortofrutticoli: oggi, per esempio, anche i piccoli e medi produttori, nonché i coltivatori diretti, possono entrare nei mercati e vendere la loro merce, sia pure con la situazione di inferiorità in cui si trovano nei riguardi dei produttori più potenti. Al contrario, se domani con questa legge stabiliremo il monopolio dei

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

grandi produttori, sarà perfino inibito l'accesso nei recinti dei mercati ai produttori più deboli.

PRESIDENTE. La discussione fin qui svoltasi denota l'importanza dell'argomento e credo di aver ravvisato un certo orientamento in tutti gli intervenuti nel ritenere la necessità di modificare il sistema attuale. Credo opportuno rinviare la discussione ad

altra seduta, anche per dar modo ai relatori di preparare la loro risposta. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,35.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI